

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del
10.09.1990)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Responsabilità
- Art. 5 Presunzione di legittimazione
- Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - GRATUITÀ ED ONEROSITÀ DEI SERVIZI

- Art. 7 Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

- Art. 8 Adempimenti conseguenti il decesso
- Art. 9 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme
- Art. 10 Riscontro diagnostico
- Art. 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO II - AUTORIZZAZIONI

- Art. 12 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione
- Art. 13 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e cremazione di competenza Asl
- Art. 14 Autorizzazioni al singolo trasporto funebre

CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI

- Art. 15 Vigilanza
- Art. 16 Mansioni del personale cimiteriale e obblighi
- Art. 17 Divieti del personale cimiteriale

TITOLO III – ATTIVITA' NECROSCOPICA

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- Art. 18 Trasporti funebri obbligatori e fornitura gratuita della cassa o cofano
- Art. 19 Impianti cimiteriali obbligatori
- Art. 20 Deposito di osservazione - obitorio
- Art. 21 Camera mortuaria
- Art. 22 Ossario comune
- Art. 23 Cinerario comune

TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE

CAPO I - FERETRI

- Art. 24 Deposizione della salma nella Cassa
- Art. 25 Autorizzazione verifica e chiusura del feretro
- Art. 26 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 27 Piastrina di riconoscimento

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 28 Principi generali dell'attività funebre
- Art. 29 Divieto di intermediazione nell'attività funebre
- Art. 30 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa
- Art. 31 Esercizio dell'attività d'impresa
- Art. 32 Regime del trattamento del personale dell'impresa
- Art. 33 Vigilanza del Comune

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 34 Trasporto funebre
- Art. 35 Trasporto funebre di morti per malattie infettive-diffusive o portatori radioattività
- Art. 36 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 37 Orari e modalità per il trasporto di cadavere
- Art. 38 Riti religiosi
- Art. 39 Trasferimento di salma
- Art. 40 Trasporto di cadavere
- Art. 41 Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri
- Art. 42 Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 43 Trasporti all'estero o dall'estero

CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

- Art. 44 Riscontro diagnostico ed autopsia
- Art. 45 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere

TITOLO V – CIMITERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 46 Ubicazione Cimiteri
- Art. 47 Disposizioni generali
- Art. 48 Ammissione nei cimiteri
- Art. 49 Ammissioni nei Cimiteri – ulteriori ammissioni

CAPO II - PIANO REGOLARE CIMITERIALE

- Art. 50 Disposizioni generali
- Art. 51 Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 52 Inumazione

Art. 53 Tumulazione

CAPO IV - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art. 54 Esumazioni ordinarie

Art. 55 Esumazioni straordinarie

Art. 56 Estumulazioni ordinarie

Art. 57 Estumulazioni straordinarie

Art. 58 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

Art. 59 Traslazioni

Art. 60 Oggetti da recuperare

Art. 61 Materiali di risulta

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 62 Cremazione

Art. 63 Urne cinerarie

Art. 64 Conservazione delle ceneri

Art. 65 Affidamento familiare delle ceneri

Art. 66 Procedura di autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 67 Dispersione delle ceneri

Art. 68 Senso Comunitario della morte

Art. 69 Procedura per lo svolgimento della dispersione delle ceneri

Art. 70 Deposito provvisorio

Art. 71 Sanzioni Amministrative

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 72 Orario

Art. 73 Disciplina dell'ingresso

Art. 74 Divieti

Art. 75 Riti funebri

Art. 76 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture nei campi comuni

Art. 77 Materiali ornamentali - Fiori e piante ornamentali

TITOLO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 78 Tombe o sepolture

Art. 79 Concessioni

Art. 80 Durata delle concessioni

Art. 81 Modalità di concessione

- Art. 82 Tipologie
- Art. 83 Loculi
- Art. 84 Tumulazioni provvisorie
- Art. 85 Conversione di loculi da concessione perpetua a tempo determinato.
- Art. 86 Cellette ossario – nicchie cinerarie
- Art. 87 Epigrafi, ornamenti sulle lapidi
- Art. 88 Sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie
- Art. 89 Tombe private individuali, familiari o collettive
- Art. 90 Uso delle tombe o sepolture
- Art. 91 Manutenzione
- Art. 92 Lavori di manutenzione
- Art. 93 Ampliamento posti salma in tombe di famiglia
- Art. 94 Termini per la costruzione dell'opera
- Art. 95 Tombe di famiglia di pregio artistico storico
- Art. 96 Aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie.
- Art. 97 Termini per la costruzione dell'opera

CAPO II – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 98 Accesso al cimitero
- Art. 99 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 100 Responsabilità
- Art. 101 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 102 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 103 Orario di lavoro
- Art. 104 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 105 Divisione, Subentri
- Art. 106 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 107 Rinuncia a concessioni di loculi di durata perpetua
- Art. 108 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 109 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAP IV – REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

- Art. 110 Revoca

Art. 111 Decadenza

Art. 112 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 113 Estinzione

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 114 Scadenzario delle concessioni

Art. 115 Operazioni cimiteriali

Art. 116 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 117 Cautele

Art. 118 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

Art. 119 Responsabilità verso i feretri

Art. 120 Norme finali

Art. 121 Estinzione e trasformazione di concessioni a tempo indeterminato

Art. 122 Informazione ai cittadini

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 267 del 18.08.2000, il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso e delle convinzioni religiose e morali degli interessati.

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934, titolo VI - del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - della Legge n. 26 del 28.02.2001 - delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 – della Legge n. 130 del 30.03.2001 – della LR Toscana n. 29 del 31 maggio 2004, - del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003 e Legge regionale 04 aprile 2007, n. 18 - della LR Toscana n. 71 del 18/10/2016.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

addetto al trasporto funebre:	persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;
attività funebre:	servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma o del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
auto funebre:	mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
autopsia:	accertamento delle cause di morte o di altri fatti

	riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
autorizzazione alla cremazione:	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione del cadavere;
autorizzazione al trasporto:	è l'autorizzazione, rilasciata dal responsabile del servizio cimiteri del Comune, di trasportare la salma o il cadavere;
bara o cassa o cofano:	si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura;
cadavere:	corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
camera mortuaria	locale destinato all'accoglimento dei feretri prima dell'eventuale seppellimento;
campo di inumazione:	area adibita a sepolture comuni a sistema di inumazione;
cappella:	piccola costruzione dedicata al culto religioso, posta all'interno del cimitero;
cappelle private:	manufatti realizzati dal soggetto gestore e concessi a privati oppure manufatti realizzati da privati su aree cimiteriali in concessione
cassetta ossario:	contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
celletta ossario/cineraria:	manufatto destinato alla conservazione di ceneri/resti mortali;
ceneri:	prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
certificato necroscopico	è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso; accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento
cimitero:	luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
cofano per trasporto salma:	contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
cofano di zinco:	rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
colombaro o loculo o tumulo o forno:	vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro;
concessionario	titolare della concessione della tomba o sepoltura privata;
concessione di sepoltura cimiteriale:	atto con il quale il Comune, anche attraverso un concessionario di servizi cimiteriali, costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:	contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
cremazione:	riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
crematorio:	struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
decadenza di concessione cimiteriale:	atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario o per altre cause previste nel presente Regolamento;
deposito mortuario:	locale all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di definitiva sepoltura o cremazione;
deposito di osservazione:	locale nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
deposito temporaneo:	sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
dichiarazione di morte	si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte;
dichiarazione della causa di morte	è la dichiarazione prevista dall'art.103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto;
diritto d'uso o di sepoltura:	si intende il diritto di essere sepolto;
disinteresse dei familiari	la situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 (sette) giorni dal decesso. Per familiari, si intendono, il coniuge, il soggetto unito civilmente o il convivente di fatto e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
dispersione:	versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al

	chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:	trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
estinzione di concessione cimiteriale:	cessazione della concessione alla naturale scadenza;
estumulazione:	disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
estumulazione ordinaria:	disseppellimento eseguito scaduta la concessione, ovvero non prima di vent'anni dalla data di tumulazione;
estumulazione straordinaria:	disseppellimento eseguito prima della decorrenza di 20 anni dalla data di tumulazione;
esumazione:	disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
esumazione ordinaria:	disseppellimento eseguito scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;
esumazione straordinaria:	disseppellimento eseguito prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
familiari	Per familiari ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono, il coniuge, il soggetto unito civilmente, il convivente di fatto e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
feretro:	insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
fossa:	buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
giardino delle rimembranze:	area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
indigenza	nell'uso comune stato di chi è in situazione di povertà assoluta, mancanza dei mezzi di sostentamento.
impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:	soggetto esercente l'attività funebre;
inumazione:	si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa le cui dimensioni sono stabilite dal D.P.R. 285/90, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo
loculi:	manufatti costruiti dal soggetto gestore costruiti in base ai requisiti richiesti dalla normativa vigente e di adeguate dimensioni atte a collocare il feretro.
medico curante:	medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico – terapeutico preliminare al decesso;

medico necroscopo	è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, fatti salvi i casi di cui all'art.1 c. 4 del DPR 285/90 come esplicito nella circ. 24.06.1993 n. 24 punto 2.3 allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico
nicchia cineraria o cinerario:	luogo destinato alla conservazione di ceneri;
obitorio:	locale nel quale mantenere in osservazione e custodire cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni inadatte; cadaveri in attesa di riconoscimento o di esame autoptico. Le funzioni sono esplicitate in art. 13 dpr 285/90. Deve essere un locale distinto dal deposito di osservazione;
operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:	persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
ossa:	prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
ossario comune:	ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
parti anatomiche riconoscibili	gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
permesso di seppellimento	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso per la sepoltura del cadavere
pompe funebri	consistono nella fornitura, oltre che del trasporto funebre, pure di quei beni e servizi necessari per onorare l'ultimo saluto ad un defunto, quali ad es. la fornitura del cofano, dei fiori, degli addobbi, dei servizi di tanatocosmesi, dei servizi per il commiato.
resti mortali	gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
responsabile del servizio cimiteri	è il Responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune individuato secondo il regolamento degli uffici e servizi di cui all'art. 48 del DPR 267/2000
revoca di concessione cimiteriale:	atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza.
riscontro diagnostico:	accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
sala del commiato:	luogo dove mantenere prima della sepoltura un cadavere e dove si svolgono i riti di commiato;
salma:	corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sepoltura:	il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
sepoltura privata	dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un loculo, un ossario o un cinerario
sepolcri privati	tombe di famiglia
seppellimento	deposizione del cadavere nella sepoltura
servizi funerari	tutte quelle attività che, a tutela della salute pubblica e della dignità umana, lo Stato e principalmente i Comuni svolgono in conseguenza dell'estinzione della vita umana.
servizi cimiteriali	le attività dirette o connesse al seppellimento dei cadaveri e, precisamente, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione, nonché l'esumazione e l'estumulazione e, in generale, la custodia, la cura, la sorveglianza dei Cimiteri, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di manufatti cimiteriali
soggetto gestore	il Comune o il soggetto privato, individuato nelle forme previste dalla legge che gestisce in tutto o in parte i servizi cimiteriali
sostanze biodegradanti:	prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
spazi per il commiato:	luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
tomba	luogo naturale o artificiale in cui sono conservati i resti umani di uno o più individui, generalmente dopo un rito funebre.
tomba ipogea	luogo adibito alla sepoltura di un cadavere attraverso inumazione
tomba di famiglia:	sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;
traslazione:	operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
trasporto di cadavere:	trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso all'obitorio, al cimitero, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
trasporto di salma:	trasferimento di salma qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia

	espressa richiesta dei familiari o dei conviventi. In questi casi la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
trasporto funebre	si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune, fatto salvo quanto stabilito dalla legge regionale 4 aprile 2007, n.18.
tumulazione:	si intende l'azione del chiudere, il feretro, o la cassetta in zinco contenente i resti mortali o l'urna cineraria contenente le ceneri, o il contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, all'interno di un tumulo;
tumulo:	vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato: il feretro, o la cassetta in zinco o l'urna cineraria, o il contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Può essere un loculo, una celletta ossario/nicchia cineraria, tomba individuale o di famiglia;
urna cineraria:	contenitore di ceneri.

Art. 3 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o dagli organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2.- I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze della legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate. Nel caso di cimiteri particolari l'ordine e la vigilanza spettano ai competenti uffici comunali, come pure i compiti di pianificazione cimiteriale.

5.- Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al Comune l'esercizio di potestà autorizzazione e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

Art. 4 Responsabilità

Il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere soggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 Presunzione di legittimazione

Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il soggetto gestore da qualsivoglia rivalsa.

In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le controversie in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.

Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il soggetto gestore dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

Presso l'ufficio del servizio di polizia mortuaria appositamente individuato dal responsabile del servizio cimiteri, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina d'ingresso e se vi sono i divieti speciali;
- b. copia del presente Regolamento;
- c. copia del Piano Regolatore Cimiteriale;
- d. le planimetrie dei cimiteri;
- e. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- f. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- g. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- h. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
- i. riferimenti e recapiti telefonici dell'eventuale soggetto gestore, che gestisce il Servizio Cimiteriale;
- j. riferimenti e recapiti telefonici dei referenti comunali;

CAPO II - GRATUITÀ ED ONEROSITÀ DEI SERVIZI

Art. 7 Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero salme incidentate e relativo trasporto per ordine dell'autorità giudiziaria o sanitaria obitorio/deposito di osservazione;

d) la fornitura della cassa per l'inumazione o per la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il Comune in tali casi, fornisce anche il servizio di trasporto funebre, la tumulazione, inumazione, cremazione delle medesime salme. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile del Servizio a cui afferisce la materia Servizi Sociali in base ai criteri previsti nel regolamento per la concessione di interventi economici ad indigenti;

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.

e) l'Amministrazione Comunale potrà stabilire di concedere a titolo gratuito posti destinati alla tumulazione di salme, resti mortali o ceneri, oppure alla inumazione di salme, di "cittadini benemeriti" che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla Comunità

- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune
- h) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- i) la traslazione dei feretri o delle cassette o delle urne per esigenze del soggetto gestore;
- j) la permanenza in sepolture provvisorie per esigenze dell'Amministrazione comunale;
- k) l'utilizzo della camera mortuaria o del deposito di osservazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei canoni di concessione periodicamente aggiornati con Delibera di Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Il trasporto funebre è servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo;

I servizi di cui al comma 1) sono a carico del Comune che vi provvede direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione dei servizi medesimi.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

Art. 8 Adempimenti conseguenti il decesso

Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

L'accertamento della realtà di morte dei soggetti deceduti in strutture residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL.

Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'art. 1 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante la scheda di morte dovrà essere compilata dal medico di continuità assistenziale e solo nel caso di decesso senza assistenza medica dal medico necroscopo così come specificato nella circ. n. 24/1993.

La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto [all'art. 9 -trattamenti consentiti e osservazione delle salme-](#) e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 9 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' art. 18 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

In caso di trasporto di salma dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso strutture adibite al commiato.

Art. 10 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di

cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica sicurezza e all'ASL. Inoltre l'ASL deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI

Art. 12 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

L'Ufficiale di stato civile autorizza nel rispetto della normativa vigente:

- a) il seppellimento di cadavere
- b) la cremazione di cadavere
- c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri;
- d) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso,

Il soggetto gestore, autorizza nel rispetto della normativa vigente:

- a) la esumazione e la estumulazione;
- b) la inumazione, tumulazione di cadavere, la tumulazione di resti mortali e di ceneri; la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
- c) la cremazione di resti mortali;
- d) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
- e) ogni altra operazione cimiteriale per cui non sia espressamente disciplinato.

Art. 13 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione di competenza ASL

L'ASL competente per territorio autorizza nel rispetto della normativa statale:

- a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Art. 14 Autorizzazioni al singolo trasporto funebre

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteri o da suo delegato in osservanza della normativa -vigente .

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, si precisa che il soggetto richiedente dovrà sempre esibire l'incarico di esecuzione del servizio conferitogli dai familiari o da chi ne ha titolo. Il soggetto incaricato al trasporto, dovrà anche dimostrare la titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre.

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.

CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI

Art. 15 Vigilanza

Il soggetto gestore, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni, ai permessi rilasciati, e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge;

Il comune, verifica a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 16 Mansioni del personale cimiteriale e obblighi

Il personale che, a qualunque titolo, opera all'interno dei cimiteri, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento; nell'ambito dei cimiteri del Comune e sulla base delle mansioni individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, il medesimo espleta funzioni di custodia.

Il personale dei cimiteri vigila, controlla e segnala:

- a) sulle operazioni cimiteriali;
- b) sulle operazioni eseguite da terzi, nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
- c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.

Il personale dei cimiteri è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

Art. 17 Divieti del personale cimiteriale

Al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle imprese; segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta

TITOLO III – ATTIVITA' NECROSCOPICA

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 18 Trasporti funebri obbligatori e fornitura gratuita della cassa o cofano

I trasporti funebri sono gratuiti e a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate.

Il Comune, tramite i Servizi Sociali, fornisce gratuitamente la cassa e/o il loculo e/o provvede gratuitamente alla inumazione o tumulazione o cremazione per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dai servizi sociali del Comune, all'interno delle competenze loro attribuite dalla L. 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento generale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali del Comune. L'onere conseguente è assunto dal Comune. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune esercita rivalsa delle spese sostenute sugli eredi o aventi causa.

Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.

Art. 19 Impianti cimiteriali obbligatori

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua gli impianti cimiteriali obbligatori.

Art. 20 Deposito di osservazione - obitorio

Il deposito di osservazione è il luogo nel quale la salma deve essere tenuta in osservazione per evidenziare eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte.

Il soggetto gestore, provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei, per le salme di persone decedute in abitazione inadatte per l'osservazione, per salme di persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per salme di persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, salvo diversa autorizzazione, è vietata la presenza di persone estranee ai familiari del defunto; deve essere comunque assicurata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione

Art. 21 Camera mortuaria

Ogni cimitero deve disporre di idonea camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento per i quali non è stato possibile, per qualsiasi motivo, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

Art. 22 Ossario comune

Le ossa che si rinvergono in occasione dalle esumazioni e dalle estumulazioni ordinarie o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per le quali i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volontà di diversa destinazione, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 23 Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'ossario comune posto nel cimitero.

TITOLO IV - ATTIVITA' FUNEBRE

CAPO I - FERETRI

Art. 24 Deposizione della salma nella Cassa

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo [art. 26](#). - [Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti](#) .

In ciascuna cassa non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività la ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25 Autorizzazione, verifica e chiusura del feretro

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.

La ditta incaricata del servizio funebre provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Essa dovrà accertare:

- a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che i feretri abbiano le caratteristiche previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

Tale dichiarazione in copia originale deve essere allagata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

Art. 26 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
 - I. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice);
 - II. le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; lo spessore della cassa di legno non potrà essere inferiore a 2,5 cm. se il trasporto è fuori dal territorio comunale;
 - III. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
 - IV. i feretri di salme estumulate ai sensi [dell'art. 56](#) - [estumulazioni ordinarie](#) - possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;

d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

e) cremazione:

I. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub a), per trasporti interni al Comune di decesso;

II. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

III. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.

Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del coordinatore sanitario o suo delegato il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 27 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome della cadavere contenuta e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 28 Principi generali dell'attività funebre

Il soggetto che esercita l'attività funebre e che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

L'attività funebre può essere esercitata anche dal Comune, nelle forme consentite dalla legge, oltre che mediante gestione diretta in economia, nel rispetto del presente Regolamento, al fine di soddisfare esigenze della propria collettività, senza che ciò comporti riserva di tale attività al Comune stesso.

Art. 29 Divieto di intermediazione nell'attività funebre

Solo le imprese in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.

Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dalle imprese autorizzate, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

E' vietato: esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali; fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi;

E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 30 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a. l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b. l'impresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti;
- c. rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d. rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e. correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli utenti che con le altre imprese;
- f. buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g. osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h. comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i. costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

Art. 31 Esercizio dell'attività d'impresa

Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Art. 32 Regime del trattamento del personale dell'impresa

Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Dovrà in particolare procedere ad un'accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.

Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato.

Art. 33 Vigilanza del Comune

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

E' sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui [all'Art. 71 - sanzioni amministrative](#) - del presente regolamento, chi nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.

In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 34 Trasporto funebre

Il trasporto funebre è un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre deve essere svolto con l'utilizzo di personale a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria in modo da garantire il decoro del servizio e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito a cura del gestore del cimitero.

Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti necessari individuati dalle leggi in materia.

Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.

Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale.

L'ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del cimitero di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Art. 35 Trasporto funebre di morti per malattie infettive-diffusive o portatori radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, di malattie diffuse, ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento, e la destinazione della salma sia effettuata osservando le necessarie misure protettive (art 18 comma 3 DPR 285/90).

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvi che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

Art. 36 Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende:

- a. il trasferimento della salma dal luogo del decesso all'obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato;
- b. trasferimento del cadavere dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre;
- c. il tragitto o verso il luogo dove si svolgono le esequie
- d. la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri
- e. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie occorre la preventiva autorizzazione.

Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus di servizio pubblico ai veicoli dei VVFF, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di Pubblica Sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

La ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

I trasporti sono svolti con auto funebri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Per effettuare un funerale, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto da una delle Ditte autorizzate dal Comune, o dal Comune stesso, qualora questo ritenga di organizzare un servizio proprio.

I trasporti funebri sono a pagamento salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 37 Orari e modalità per il trasporto di cadavere

La fissazione degli orari per il trasporto, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per le soste sono disciplinate con Ordinanza del Sindaco.

L'orario del trasporto e il conseguente arrivo al Cimitero di destinazione è concordato dall'impresa funebre con il soggetto gestore mediante prenotazione da effettuarsi preferibilmente con i sistemi informatici predisposti, allo scopo di evitare arrivi simultanei od a intervalli troppo brevi.

Art. 38 Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica e gli altri ministri di culto, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto

Art. 39 Trasferimento di salma

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso strutture per il commiato.

Il Sindaco autorizza lo spostamento della salma dal luogo inadatto ad altro deposito di osservazione, con la certificazione medica, e deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

Art. 40 Trasporto di cadavere

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, adempie a quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento.

In caso di trasporto del cadavere all'estero, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente.

Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.

Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art.30 del D.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

Art. 41 Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico- sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica.

Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' in ogni caso consentito l'utilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del soggetto gestore, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3). Il coordinatore deve comunque constatare la perfetta tenuta del feretro ed eventualmente prescrivere un'ideale sistemazione.

Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del D.P.R. n.285/1990, recante all'esterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto;

Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente l'urna sigillata nelle quale le ceneri vengono raccolte all'atto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Il trasporto di ossa umane e di ceneri non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche.

Art. 42 Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato con provvedimento a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi [dell'art. 26](#) - [Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti](#) - secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

Art. 43 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 27 e seguenti.

CAPO IV – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 44 Riscontro diagnostico ed autopsia

Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 45 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere

Per i prelievi di parte di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

TITOLO V – CIMITERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.46 Ubicazione Cimiteri

Nel territorio del Comune di Casciana Terme Lari sono presenti i cimiteri di:

- Casciana Alta
- Casciana Terme
- Cevoli
- Collemontanino
- Lari
- Lavaiano
- Perignano
- Sant'Ermio
- San Rocco
- San Ruffino
- Usigliano

E' vietata la realizzazione di ulteriori cimiteri pubblici o comunque con gestione a carico del Comune.

Art. 47 Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerienze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il soggetto gestore, provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi del DLgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dal soggetto gestore.

Competono altresì a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione.

Art. 48 Ammissione nei cimiteri

Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppelitte, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali:

- I cadaveri o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
- I cadaveri di persone che ovunque decedute, avevano la residenza nel Comune al momento della morte;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 dei cittadini residenti;
- I cadaveri, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una sepoltura ai sensi dell'art. 49 – ammissione nei Cimiteri – ulteriori ammissioni.

Art. 49 Ammissione nei Cimiteri – Ulteriori ammissioni

Indipendentemente dai requisiti di cui al precedente articolo e compatibilmente con la disponibilità di sepolture il Sindaco a richiesta del coniuge non legalmente separato, dell'unito civilmente, del convivente di fatto, dei parenti in linea retta e collaterale entrambi fino al 3° grado del defunto o accertata la volontà scritta in tal senso del medesimo, può autorizzare il seppellimento dei cadaveri di persone non residenti nel Comune nei seguenti casi:

- qualora il defunto abbia avuto la residenza in vita nel Comune anche se non più residente al momento della morte;
- qualora il defunto abbia sepolto il coniuge non legalmente separato, l'unito civilmente, il convivente di fatto, o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 3° grado nel cimitero nel quale si richiede la sepoltura;
- qualora il defunto abbia il coniuge non legalmente separato, l'unito civilmente, il convivente di fatto o i parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al 3° grado residenti nel luogo ove è posto il Cimitero nel quale si richiede la sepoltura.

Qualora sia accertata carenza di sepoltura verrà data la precedenza per i residenti del Comune di Casciana Terme Lari.

Sono ammesse la dispersione e la conservazione delle ceneri a chiunque ne faccia richiesta [Art. 67 - dispersione ceneri c. 11](#);

Nell'interno dei cimiteri è possibile impiantare reparti speciali, previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 se individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 50 Disposizioni generali

I cimiteri comunali hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie la cui tariffa è stabilita dal competente organo comunale.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Il Piano regolatore può prevedere le aree per la realizzazione di sepolture private - individuali, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, sono individuate negli elaborati grafici del PRC.

Art. 51 Piano Regolatore Cimiteriale

L'Amministrazione Comunale redige il Piano Regolatore Cimiteriale, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- a. dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;
- b. della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c. della diversa tipologia di sepoltura;
- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
- e. del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.

Nei cimiteri possono essere individuati spazi o zone da destinare a:

- Tombe o sepolture comuni:

-	ossario comune
-	cinerario comune

- tombe o sepolture individuali:

-	tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune;
-	loculi;
-	cellette ossario/nicchie cinerarie

- tombe o sepolture private:

individuali	- tombe ipogee a sistema di inumazione; - tombe ipogee con manufatto interrato; - tombe fuori terra;
-------------	--

familiari	- tombe ipogee con manufatto interrato;
o	- tombe fuori terra;
collettive	

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, da aggiornare almeno ogni cinque anni.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 52 Inumazione

Le inumazioni si distinguono in :

- a. inumazioni in campo comune: il turno di rotazione delle inumazioni è di 10 anni.
- b. inumazioni in aree con concessione della durata di 99 anni, dotate di adeguato ossario.

Il campo comune di inumazione è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal soggetto gestore, in luogo del cippo, l'installazione di un copri tomba le cui caratteristiche sono stabilite con Delibera di Giunta Comunale. L'installazione di copritomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da

parte dei soggetti tenuti alla conservazione il soggetto gestore provvede con rivalsa delle spese sostenute.

Art. 53 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in manufatti cimiteriali, costruiti dal soggetto gestore, o dai concessionari di aree.

Nelle sepolture a tumulazione può essere inserita, ove possibile, insieme al feretro contenente il cadavere del defunto, anche una cassetta resti o urna cineraria contenenti i resti ossei o le ceneri del coniuge o di parenti in linea retta o collaterale entrambi fino al terzo grado del medesimo. In tali casi la concessione per la sepoltura dei resti mortali o delle ceneri, subordinata al pagamento di una tariffa, decade automaticamente allo scadere della concessione della sepoltura del feretro del defunto. In tale ultima ipotesi è fatta salva la possibilità di concedere, a richiesta dei congiunti, altra sepoltura per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti. Ogni tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del tumulo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo VI del presente Regolamento.

CAPO IV - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art. 54 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune od in cellette ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi comuni o le aree concesse. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le operazioni di esumazione sono eseguite nel rispetto di quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie in campo comune possono essere eseguite d'ufficio o richieste dai familiari, dopo lo scadere dei 10 anni dal seppellimento, previo pagamento del diritto di cui alle tariffe vigenti.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta esso deve essere prolungato per il periodo determinato dall'ASL.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie in campo comune devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il perimetro del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettoni di zinco.

Secondo la circolare del Ministero della Sanità n.10/1998 e fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da re-inumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di re-inumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il soggetto gestore ha il compito di procedere alle esumazioni ordinarie nei Cimiteri comunali. A tal fine, prepara appositi programmi annuali o semestrali, che indicano i campi interessati. I programmi sono resi noti alla cittadinanza mediante pubblicazione per almeno 30 giorni consecutivi precedenti quelli delle operazioni cimiteriali all'albo pretorio comunale e mediante affissione di avvisi agli ingressi dei Cimiteri, dei Campi oggetto delle esumazioni, negli spazi pubblici comunali, ed in tutte le strutture pubbliche di maggior affluenza. La programmazione delle esumazioni viene, inoltre, comunicata per lettera almeno ad uno dei parenti più prossimi del defunto che risultino reperibili, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di provvedere immediatamente alle esumazioni nel qual caso il suddetto termine è ridotto fino a 10 giorni.

Con le descritte modalità e in via preventiva, la cittadinanza viene informata del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, con indicazione dei possibili trattamenti effettuabili sui resti mortali non mineralizzati, per inumazione, tumulazione o cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali a sepoltura privata o pubblica, presuppone l'assenso incondizionato al trattamento previsto in via generale dal Comune per questi. I resti mortali individuati possono essere collocati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati per 6 mesi in loculi provvisori nel deposito del Cimitero e nel caso non pervenga nessuna domanda di collocazione dei medesimi resti nel termine sopra indicato, in ossario comune.

Si darà corso nell'ora e giorno fissati all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.

Art. 55 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del previsto periodo di inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del soggetto gestore per trasportarle in altre sepolture ovvero per cremarle ovvero quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

Le operazioni di esumazione sono eseguite nel rispetto di quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del D.P.R. 285/90.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, i cadaveri devono essere trasportati nella sala di autopsia con l'osservanza delle disposizioni di detta Autorità eventualmente emanate. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico responsabile nominato dall'autorità sanitaria competente.

Gli operatori cimiteriali dovranno essere opportunamente attrezzati.

Salvo casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a. nei mesi da maggio a settembre;
- b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il medico nominato dall'autorità sanitaria competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute e per gli operatori a tanto comandati.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Art. 56 Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di venti anni dalla sepoltura.

Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui si sia accertato il disinteresse, o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.

Le operazioni di estumulazione sono eseguite nel rispetto di quanto previsto dagli art. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei familiari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.

Il soggetto gestore ha il compito di procedere alle estumulazioni ordinarie nei Cimiteri cittadini.

Per dare una adeguata pubblicità vengono preparati appositi programmi annuali o semestrali, che indicano i comparti interessati. I programmi sono resi noti alla cittadinanza mediante pubblicazione per almeno 30 giorni consecutivi precedenti quelli delle operazioni cimiteriali all'albo pretorio comunale e mediante affissione di avvisi agli ingressi dei Cimiteri, dei campi oggetto delle estumulazioni, negli spazi pubblici comunali, ed in tutte le strutture pubbliche di maggior affluenza. La programmazione delle estumulazioni viene, inoltre, comunicata per lettera almeno ad uno dei parenti più prossimi del defunto che risultino reperibili, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, giustificati dalla necessità di

provvedere immediatamente alle esumazioni nel qual caso il suddetto termine è ridotto fino a 10 giorni.

In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

Le estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL o suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Art. 57 Estumulazioni straordinarie

Sono considerate estumulazioni straordinarie:

- a. estumulazioni effettuate prima della scadenza di 20 anni dalla tumulazione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
- b. estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
- c. estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

Le operazioni di estumulazione sono eseguite nel rispetto di quanto previsto dagli art. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 58 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.

Le esumazioni ordinarie e straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.

Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.

Il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni così come previsto [all'art. 59 - traslazioni-](#)

L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il personale della ASL che sovrintende alle operazioni cimiteriali dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

Art. 59 Traslazioni

La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altri cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.

Il trasferimento di cadaveri, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:

- situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
- in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti [all'art. 84 - tumulazioni provvisorie](#) –
- situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consiliare;
- cremazione.
- collocazione in tomba di famiglia;
- trasferimento in altro cimitero;
- per avvicinamento dei cadaveri di coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto o parenti entro il 2° grado in loculi adiacenti;

Il Comune, in conseguenza di istanze motivate che prospettano situazioni particolari da valutarsi caso per caso, può disporre la traslazione anche in ipotesi non rientranti nelle casistiche di cui sopra.

Il loculo rimasto vacante dovrà essere restituito al Comune, che rimborserà una somma calcolata secondo quanto previsto [all'art. 106 -rinuncia a concessione a tempo determinato-](#)

Oltre che per esigenze di carattere igienico sanitario fissate con ordinanza del Sindaco, la traslazione può avvenire esclusivamente su richiesta dei soggetti aventi diritto.

Art. 60 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio cimiteri del soggetto gestore, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti nell'ufficio cimiteri del soggetto gestore.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio cimiteri del soggetto gestore che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 61 Materiali di risulta

I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 60 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune.

Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti semprechè siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 62 Cremazione

La cremazione è eseguita presso impianti in regola con le normative vigenti.

L'autorizzazione alla cremazione di persona deceduta nel Comune di Casciana Terme Lari spetta all'ufficiale dello stato civile, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge, dell'unito civilmente, dal convivente di fatto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

L'autorizzazione alla cremazione di ossa o dei resti mortali (dopo il periodo di compiuta sepoltura), conservati nei cimiteri di Casciana Terme Lari compete al Responsabile del servizio cimiteri, previa autodichiarazione di assenso resa ai sensi delle norme vigenti, dal coniuge, dal soggetto unito civilmente o dal convivente di fatto, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo le norme del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi (procedendo di grado in grado, fino al 6°). Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo, il soggetto gestore, su disposizione del responsabile del servizio cimiteri, dispone e agisce nei termini di legge e di regolamento.

L'autorizzazione alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, secondo quanto disposto dalla legge, compete alla ASL del luogo di avvenuta amputazione.

Il Sindaco, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti dopo il periodo di completamento del periodo di sepoltura, in assenza di indicazioni al riguardo dei familiari e nella impossibilità di contattarli singolarmente, dopo aver dato preventiva informazione alla popolazione con le modalità sopradescritte:

- a. del periodo e luogo prescelto per la cremazione;
- b. del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della collocazione definitiva delle predette, a richiesta degli aventi titolo.

Non possono essere autorizzate cremazioni su cadaveri, resti o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. Compete all'ASL segnalare al Comune, il ricorrere di tali eccezionali circostanze.

Art. 63 Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Su richiesta degli interessati, per le ceneri, può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, in analoga nicchia o ossario. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 64 Conservazione delle ceneri

Le ceneri possono essere conservate:

a . in forma **indistinta** previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali;

b. in forma **distinta**, in apposita urna sigillata, che può essere:

- tumulata all'interno dei cimiteri comunali, a richiesta del familiare avente titolo sul defunto, nei manufatti costruiti dal soggetto gestore e dati in concessione (ossari-nicchie cinerarie) o in sepolture private, la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere, corredate di ossario o cinerario;
- consegnata al soggetto affidatario come di seguito disciplinato;
- consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. art. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
- consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Art. 65 Affidamento familiare delle ceneri

L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente dallo stesso ai familiari (al coniuge, al convivente di fatto o all'unito civilmente o, in assenza o in impossibilità di questi, al parente più prossimo individuato in base al codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi), o anche ad altri soggetti, che esprimeranno tale intento al Comune per conto del defunto, nella forma della autodichiarazione o anche esibendo dichiarazioni fatte da quest'ultimo in vita e dai predetti conservate o presso gli stessi depositate.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa in vita dal defunto secondo le modalità indicate al precedente comma.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale di residenza. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La

consegna dell'urna cineraria a cura del soggetto gestore, deve risultare da verbale, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso l'ufficio servizi cimiteriali del Comune, una presso l'ufficio cimiteri del soggetto gestore e una consegnata al richiedente. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

Art. 66 Procedura di autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Nel Comune di Casciana Terme Lari è possibile affidare l'urna cineraria contenente ceneri di persona defunta in forza della L.R. n. 66 del 12 novembre 2013. La procedura per ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui al presente Regolamento è la seguente:

a) presentazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di un'istanza del coniuge, dell'unito civilmente, del convivente di fatto o parente ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile, del defunto, contenente:

- I dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
- Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza o domicilio entro il termine massimo di 10 giorni;

La suddetta richiesta che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

b) rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.

L'affidatario, comunque, dinnanzi al Comune contrae i seguenti obblighi:

- a) Conservare l'urna in maniera da garantire il rispetto del comma 2 dell'art 343 del T.U. delle leggi sanitarie e cioè in un luogo con destinazione stabile e non profanabile (teca, colombario, o altro vano stabile);
- b) Permettere l'accesso, ai congiunti del *de cuius* perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
- c) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all'uopo preposto;
- d) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se il fatto sia dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

e) Se intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.

L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dal Responsabile del servizio cimiteri

Art. 67 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa in vita dallo stesso in forma scritta e nelle forme di legge o anche verbalmente ai propri familiari o ad altre figure aventi titolo che, dallo stesso prescelte, attesteranno tale condizione. In mancanza della espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge, il soggetto unito civilmente, il convivente di fatto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a. del soggetto richiedente, avente titolo in base alla legge (singolo o plurimo);
- b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse;
- d. della data o del termine entro il quale verrà eseguita la dispersione.

Qualora sia richiesto che avvenga in territori demaniali posti al di fuori del territorio comunale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà indicare nell'atto di autorizzazione alla dispersione l'obbligo, da parte dell'autorizzato, di acquisire l'autorizzazione al trasporto dell'urna, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni indispensabili (nel caso di cambio di Regione o anche di coinvolgimento di diverso Comune).

E' competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

La dispersione delle ceneri deve avvenire con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Casciana Terme Lari:

- nell'area a ciò appositamente destinata all'interno di un cimitero;
- in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; in mare a 500 metri dalla costa

È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, dal soggetto unito civilmente, dal convivente di fatto, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal soggetto gestore;
- f) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve essere consentito, al coniuge oppure al soggetto unito civilmente o al convivente di fatto o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al soggetto gestore che cura le attività di vigilanza e annota nell'apposito verbale.

E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri del Comune di Casciana Terme Lari è consentita a tutti coloro che ne fanno richiesta.

La dispersione nel territorio di Casciana Terme Lari, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del Cerimoniere che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al primo comma.

Art. 68 Senso Comunitario della morte

Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito, all'interno del cimitero, un registro consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:

- a) per tutte le persone residenti nel comune di Casciana Terme Lari al momento del decesso;
- b) per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
- c) per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
- d) altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 69 Procedura per lo svolgimento della dispersione delle ceneri

La procedura per lo svolgimento della dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile, è la seguente:

- a) presentazione, all'Ufficio del servizio cimiteri, dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente, da parte del soggetto preposto alla dispersione di cui al sopracitato [Art. 67 comma 8 - dispersione delle ceneri](#) –
- b) presentazione di un'istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo;

c) qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di dichiarazione d'intento, espressa dal coniuge, dal soggetto unito civilmente, dal convivente di fatto e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del sopracitato [Art. 67 - dispersione delle ceneri](#) - del presente Regolamento;

d) la richiesta di appuntamento con il soggetto incaricato dal soggetto gestore, che accompagnerà la cerimonia redigendone il verbale di dispersione;

e) rilascio del nullaosta da parte del soggetto gestore, In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.

Art. 70 Deposito provvisorio

E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale.

Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate le ceneri verranno disperse nell'area cimiteriale individuata.

In caso di disinteresse da parte dei familiari, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

Art. 71 Sanzioni Amministrative

Fatte salve le sanzioni di natura penale, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 72 Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con apposito provvedimento del Comune.

All'ingresso, in modo ben visibile, è affissa apposita tabella con orari di apertura e chiusura, sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.

Il segnale di chiusura, ove presente, è dato a mezzo diffusori sonori, installati nel Cimitero, venti minuti prima, il primo avviso e 10 minuti prima della chiusura il secondo ed ultimo avviso.

Art. 73 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi.

E' vietato l'ingresso:

a. a persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze , tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;

b. a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua .

Art. 74 Divieti

Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

All'interno del cimitero è vietato:

- a. fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente, l'uso del cellulare;
- b. assumere atteggiamenti contrari al decoro e al buon costume, o che comunque arrechino molestia a chiunque sia presente nel cimitero;
- c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
- f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
- h. fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari;
- i. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe di famiglia senza autorizzazione;
- j. lasciare cantieri in disordine ed invadere il suolo circostante con materiale derivante da qualsiasi tipo di lavoro;
- k. assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio del servizio cimiteri del soggetto gestore.

Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 75 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

Art. 76 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture nei campi comuni

Sulle sepolture nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli, le cui forme, misure, colori e materiali dovranno essere consone al carattere del cimitero.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito gratuitamente e messo in opera dal soggetto gestore, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del soggetto gestore, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Sulle tombe nei campi comuni può essere eventualmente posto, a carico e a spese dei privati, un copritomba, la cui tipologia al fine di ottenere una immagine omogenea ed armonica dei campi comuni, è stabilita da delibera di Giunta Comunale.

La manutenzione delle lapidi e dei copritomba e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il soggetto gestore provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285 a ripristinare il Cippo minimo.

Circa le eventuali dispute tra i parenti del defunto si rimanda a quando contenuto nell'[art. 117 - cautele -](#)

E' vietato l'impiego come portafiori di barattoli, lattine, bottiglie in vetro o plastica, in maniera indecorosa;

Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 77 Materiali ornamentali - Fiori e piante ornamentali

Verranno tolti a cura del soggetto gestore, dopo apposito avviso da affiggere presso la bacheca dei cimiteri, i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il soggetto gestore, disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse;

Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha depositi. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero, e vengono rimossi non appena avvizziti a cura del servizio di pulizia cimiteriale.

I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.

I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il soggetto gestore non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

TITOLO VI – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 78 Tombe o sepolture

Le tombe o sepolture, sono dei luoghi naturali o artificiali adibiti alla sepoltura, in cui sono conservati, i resti umani di uno o più individui, generalmente dopo un rito funebre. Nelle tombe o sepolture, ad esclusione dell'ossario e del cinerario comune, ogni cadavere deve essere posta in tumulo o nicchia separata.

Le tombe o sepolture presenti nei cimiteri del Comune di Casciana Terme Lari possono essere così classificate:

- Tombe o sepolture comuni:
 - ossario comune
 - cinerario comune
- Tombe o sepolture individuali:
 - tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune
 - loculi;
 - cellette ossario/nicchie cinerarie
- Tombe o sepolture private:
 - individuali
 - tombe ipogee a sistema di inumazione;
 - tombe ipogee con manufatto interrato;
- tombe fuori terra;
- familiari o collettive
- tombe ipogee con manufatto interrato
- tombe fuori terra

Art. 79 Concessioni

La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale al fine di esservi sepolto.

Nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale il soggetto gestore, può concedere:

- a. l'uso di sepolture costruite dal soggetto gestore, del tipo:
 - a.1 tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune;
 - a.2 loculi;
 - a.3 cellette ossario – nicchie cinerarie;
- b. l'uso di sepolture private costruite dal soggetto gestore, del tipo:
 - b.5 tombe ipogee con manufatto interrato;
 - b.6 tombe fuori terra;
- c. l'uso di aree, se disponibili, per la costruzione a cura e spese di privati od enti di:
 - c.2 tombe ipogee con manufatto interrato;
 - c.3 tombe fuori terra;

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. Permane integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 del Codice Civile.

Con la concessione il soggetto gestore conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

La concessione è regolata da schema di contratto-tipo predisposto dal soggetto gestore.

La assegnazione della sepoltura è effettuata dal soggetto gestore del cimitero.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o tombe deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti realizzati o realizzabili;
- b. la durata e la decorrenza;
- c. la/le persona/e o, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/io/ie;
- d. i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione; cioè la precisa individuazione del diritto d'uso del sepolcro. Vigè il criterio, ove non diversamente indicato che il sepolcro ha natura familiare;
- e. l'eventuale restrizione del diritto d'uso (sempre modificabile dal fondatore/concessionario);
- f. l'eventuale ampliamento per benemerenzà, del diritto d'uso, che se non fatto inizialmente dal fondatore, necessita del benessere di tutti i familiari aventi titolo alla sepoltura in quel manufatto;
- g. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e revoca.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e, nel caso di concessione di area per la costruzione di una tomba, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la costruzione della tomba. Gli importi sono determinati dal Comune con Delibera di Giunta.

Più concessionari possono richiedere al Gestore, congiuntamente, una concessione per una tomba di famiglia costruita dal gestore o di un area su cui costruire la tomba, indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità

Alle sepolture considerate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.

Art. 80 Durata delle concessioni

Salvo quanto previsto dall'[Art.120](#) - **norme finali**- la durata delle concessioni è:

- a. pari a 99 anni per le aree e le tombe di cui al precedente [Art. 79 - concessioni](#) -
- b. pari a 25 anni per le cellette ossario/nicchie cinerarie.
- c. Pari a 25 anni per i loculi di cui al precedente [Art. 79 - concessioni](#) - salvo per quanto previsto dal successivo comma 4;
- d. Pari a 10 anni per le tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune;

Le concessioni di cui al comma 1 sub b) e sub c) hanno decorrenza dalla data di tumulazione degli aventi diritto.

La durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è quella indicata nella concessione medesima. L'uso delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 è a tempo indeterminato a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

Le concessioni di cui al comma 1 sub c e d possono essere rinnovate, in via onerosa, entro un anno dell'avvenuta scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti solamente qualora il defunto sia discendente di primo grado in linea retta di soggetto/soggetti vivente.

In tale caso la durata del rinnovo è pari a 15 anni per i casi di cui alla lettera c. e di 10 anni per il caso di cui alla lettera d. e decorre dalla data della nuova concessione.

Le concessioni di cui al comma 1 lett. b possono essere rinnovate, a richiesta dei medesimi soggetti anche in casi diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4 del presente articolo, per una durata di 25 anni.

In ogni caso è consentito il rinnovo entro 1 anno dalla avvenuta scadenza, della sepoltura del congiunto qualora sia stata concessa sepoltura adiacente al coniuge, convivente di fatto o unito civilmente viventi al momento della concessione e ancora viventi alla avvenuta scadenza della sepoltura del congiunto. In tali casi, per le nicchie cinerarie il rinnovo ha durata di 25 anni, per i loculi di 15 anni.

Art. 81 Modalità di concessione

L'assegnazione della sepoltura, individuale privata è concessa solamente in presenza:

- a) Del cadavere per i loculi;
- b) Dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso verso l'alto e continuativamente dall'alto verso il basso senza soluzioni di continuità.

Potranno essere consentite deroghe al criterio di cui comma precedente nel caso del coniuge, del convivente di fatto, dell'unito civilmente e dell'ascendente o del discendente in primo grado in linea retta portatore di documentato grave handicap motorio o visivo certificato dall'ASL, al fine di consentire maggiore accessibilità al loculo contenete il feretro del congiunto

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

In caso di presenza di loculi colombari o cinerari disponibili, in deroga a quanto sopra stabilito è consentita la concessione in vita al coniuge non legalmente separato, all'unito civilmente, al convivente di fatto e ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado del defunto, purché almeno ultrasessantacinquenni del loculo adiacente a quello del congiunto.

E' comunque sempre consentito, in caso di disponibilità di posti, previa nuova concessione e pagamento della relativa tariffa e nel rispetto del DPR 285/90 al fine di consentire il riavvicinamento dei congiunti medesimi:

- il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri o delle salme di coniugi, conviventi di fatto o uniti civilmente o parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado in sepolture adiacenti a quella del congiunto.

- la concessione in vita ai soggetti di cui al punto precedente di sepolture adiacenti a quella del congiunto e la contestuale nuova concessione di sepoltura al congiunto medesimo in caso di indisponibilità di posti adiacenti a quello oggetto dell'originaria concessione del congiunto.

Nell'assegnazione delle sepolture si dovrà comunque privilegiare la concessione delle sepolture di più recente costruzione.

In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita, verificata la disponibilità e stabiliti i criteri di priorità, fissati con atto della Giunta Comunale, la prenotazione in vita di loculi, subordinatamente al versamento, al momento della prenotazione, di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale in base al costo dell'opera, comunque superiore alla tariffa stabilita per la concessione in presenza della salma.

La concessione delle tombe di famiglia ad uso di sepoltura è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da seppellire e la data di presentazione della domanda di concessione. Non si concede una nuova concessione di tomba di famiglia a chi già è titolare di una concessione in un cimitero comunale, tranne il caso che la prima concessione abbia raggiunto la capienza massima consentita o se per essa sia stata presentata rinuncia.

La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Art. 82 Tipologie

Le tipologie di sepoltura sono:

- a. tombe o sepolture individuali
 - tombe ipogee a sistema di inumazione in campo comune(inumazioni);
 - loculi.
 - Cellette ossario – nicchie cinerarie
- b. tombe o sepolture private
 - tombe ipogee con manufatto interrato;
 - tombe fuori terra;

Art. 83 Loculi

La concessione del loculo deve risultare da atto scritto rilasciato dal soggetto gestore.

Prima della stipula della concessione, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore.

In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il

feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei Cimiteri del Comune; ovvero se le condizioni igienico sanitarie non possono essere rispettate, viene trasportato per la cremazione; le ossa e le ceneri vengono disperse rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.

La stipula della concessione del loculo dà diritto alla fornitura gratuita da parte del soggetto gestore, della lapide. Resta inteso che ogni incisione e/o accessorio resteranno a cura e spese dell'utente concessionario.

Al termine della concessione, i cadaveri verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, nelle nicchie ossario o nell'ossario comune.

Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il soggetto gestore prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.

I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

Art. 84 Tumulazioni provvisorie

Possono essere provvisoriamente tumulati nei loculi, in via eccezionale e dietro pagamento del deposito cauzionale di cui al comma 3 i feretri di salme che:

- a. sono in attesa di essere sepolti in tombe private da costruire la cui pratica sia già stata definita;
- b. sono in attesa di essere sepolti in tombe private delle quali è necessario effettuare lavori di ripristino urgente;
- c. sono in attesa di essere sepolti in tombe da costruire o loculi in altro comune la cui pratica sia già stata definita.
- d. Per indisponibilità di sepolture cimiteriali del Comune.

La tumulazione provvisoria può avere durata massima di 18 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale ad eccezione dei casi di cui alla lettera d), pari alla tariffa vigente per la concessione di un loculo, che verrà restituito non appena si provvederà alla definitiva sistemazione dei cadaveri. Le tumulazioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato dal soggetto gestore.

Prima della scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria l'interessato, o gli aventi causa, provvederanno alla definitiva sistemazione dei cadaveri.

Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato, o gli aventi causa, non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione dei cadaveri il soggetto gestore, inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso di regolarizzazione il deposito cauzionale sarà utilizzato come canone concessorio. In tale ipotesi la durata della concessione (25 anni) decorre a partire dalla data della tumulazione provvisoria. Qualora il soggetto interessato non provveda si provvederà alla tumulazione d'ufficio incamerando il deposito cauzionale.

Art. 85 Conversione di loculi da concessione perpetua a tempo determinato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90 e [Art. 80 – durata delle concessioni](#) - del presente regolamento, le concessioni per ogni tipo di sepoltura nei cimiteri comunali sono a tempo determinato.

Al fine di uniformare al regime della temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento potranno essere motivatamente revocate dal Comune, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultimo cadavere e qualora sussista la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o messa in sicurezza dei manufatti cimiteriali. Il Comune, può altresì promuovere iniziative incentivanti alla liberazione anticipata dei loculi perpetui o con durata di concessione maggiore di 25 anni.

Art. 86 Cellette ossario – nicchie cinerarie

La sepoltura individuale è vincolata alle ceneri o resti mortali individuati nell'atto di concessione.

La stipula della concessione dà diritto alla fornitura gratuita da parte del soggetto gestore, della lapide. Resta inteso che ogni incisione e/o accessorio resteranno a cura e spese dell' utente concessionario.

a) Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati od estumulati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte delle persone cui i resti appartengono.

b) Le nicchie cinerarie sono destinate all'accoglimento delle urne cinerarie. Le urne raccolte nelle nicchie cinerarie debbono portare all'esterno il cognome, il nome la data di nascita e di morte del defunto. Sulle lastre di chiusura delle nicchie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art. 87 Epigrafi, ornamenti sulle lapidi

Sulla lapide devono essere poste, a carico dei richiedenti, delle epigrafi.

L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto, la data di nascita e di morte; si possono aggiungere le rituali espressioni brevi. Ogni epigrafe, prima di essere installata dovrà essere autorizzata dal soggetto gestore. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al disegno delle croci, simboli ecc....

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Vengono fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte al cimitero.

E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.

Art. 88 Sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie

I loculi e le cellette ossario/nicchie cinerarie sono concessi già completi di opere a cura del soggetto gestore. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione

in decoroso e perfetto stato di conservazione le sistemazioni delle lapidi, delle epigrafi e dei decori. In caso di non ottemperanza verranno effettuati lavori di ripristino direttamente dal soggetto gestore, con spese a carico del concessionario e/o degli eredi di questo.

Art. 89 Tombe private individuali, familiari o collettive

Le tombe individuali, familiari o collettive sono concesse ad individuo o persona fisica per sé e per i propri familiari o ad enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo.

Le tipologie possono riguardare:

- a. tombe ipogee con manufatto interrato;
- b. tombe fuori terra;

Le tombe possono essere costruite:

- a. dal soggetto gestore;
- b. dal privato o ente concessionario nell'area a esso assegnata.

Art. 90 Uso delle tombe o sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni, limitative od estensive, previste nell'atto di concessione. Si intendono fare parte della famiglia: il coniuge, il soggetto unito civilmente, convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al 4° grado.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Il concessionario ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura dei cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro concessionato.

L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il gestore del cimitero, almeno 6 mesi prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. L'estensione della sepoltura nei casi di benemeritenza deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, che acconsentono così alla compressione dei loro diritti.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura privata tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi individuati nei precedenti articoli e commi.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Con la concessione dell'uso di area o di spazi in manufatto realizzato dal soggetto gestore del cimitero si conferisce ai privati, o agli enti, il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle

opere e delle aree attigue che il gestore può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

In caso di decesso del concessionario qualora non esistessero più aventi diritto, la tomba di famiglia sarà chiusa e potranno essere effettuate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione del soggetto gestore che potrà disporre per altre assegnazioni.

Art. 91 Manutenzione

La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune, ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Art. 92 Lavori di manutenzione

I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno l'obbligo di mantenere le aree e i manufatti in uno stato decoroso. A tal fine dovranno curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal soggetto gestore. Qualora il soggetto gestore constati che le aree e i manufatti versano in uno stato di mancata manutenzione o di abbandono, al concessionario, o agli aventi titolo, viene assegnato un termine per la esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente detto termine, il soggetto gestore, ha la facoltà di sospendere la tumulazione di cadaveri, avviando comunque il procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione.

Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dell'area e del manufatto, salvo a procedere alla ristrutturazione dei manufatti stessi, senza alcun indennizzo, e provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo che giudicherà più conveniente.

E' consentita, previa comunicazione al Comune, l'esecuzione degli interventi descritti ai successivi punti, da parte di ditte artigiane relative alle seguenti categorie: muratore, fabbro, pittore, falegname, vetraio ed opere di impermeabilizzazioni, purché tali ditte esibiscano sempre copie della autorizzazione edilizia, D.I.A o S.C.I.A., se necessarie, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed artigiani, D.U.R.C., e tutti gli altri documenti (piano di sicurezza, D.U.V.R.I., ecc.) necessari per legge.

Gli interventi ad operare quali lavori di modesta entità, consistono nella manutenzione di tombe che non modifichino l'aspetto architettonico esterno del manufatto, il numero dei loculi e degli ossari, senza uso di ponteggi o impalcature di servizio, ovvero:

- pitturazione, rifacimento intonaco o sostituzione del rivestimento o parti di esso;
- manutenzione ordinaria o sostituzione di infissi con caratteristiche simili a quelli esistenti;
- uso momentaneo di un ossario a ripostiglio;
- apposizione di arredi funebri: lampada votiva, portafiori immagine sacra, statue marmoree o bronzee, vetri istoriati mosaici o interventi similari.
- Altri lavori, per tutti gli altri interventi edilizi e di una certa consistenza e specificità che interessino la modifica parziale o sostanziale dei prospetti, o dove è comunque prevista la presenza del Direttore dei lavori, e/o del coordinatore della sicurezza, dovrà richiedersi il rilascio della preventiva autorizzazione secondo le procedure e le leggi urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di concessione, e del richiedente o dell'attuale concessionario.

Art. 93 Ampliamento posti salma in tombe di famiglia

Nei cimiteri comunali può essere autorizzato, l'aumento o la riduzione dei posti salma nelle tombe di famiglia preesistenti.

L'aumento o la riduzione dei posti per la tumulazione dei cadaveri nelle tombe di famiglia preesistenti può avvenire tramite l'esecuzione, ai sensi dell'Art. 94 D.P.R. 10/09/1990, n. 285 di: sopraelevazione (fino ad un massimo di 4 loculi in verticale, compresi gli esistenti), ampliamento (in caso di parte di area inedificata) o di demolizione e/o ricostruzione del manufatto esistente; fatta eccezione delle tombe di pregio storico-artistico, edificate da più di 70 anni e sottoposte al vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

La sopraelevazione o l'ampliamento non deve trascendere le misure e gli ingombri massimi consentiti dal piano regolatore cimiteriale, o, in assenza di altri criteri costruttivi, non abbia un eccessivo impatto sulla zona in cui si trova; l'intervento non deve essere d'intralcio e pregiudizio alla cura, pulizia e manutenzione delle tombe esistenti in adiacenza.

I concessionari delle tombe di famiglia, dovranno presentare istanza agli uffici preposti del Comune per ottenere l'idonea autorizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale.

I concessionari o gli aventi causa dei manufatti rientranti sia nella categoria di concessioni perpetue, che in quelle a tempo determinato (99 anni), conseguentemente al rilascio all'idoneo titolo abilitativo per sopraelevazione, ampliamento o demolizione/ricostruzione di manufatti preesistenti, sottoscriveranno, per i nuovi tumuli, una nuova concessione a tempo determinato della durata di anni 99 (novantanove), previo versamento del canone di concessione in vigore al momento della sottoscrizione.

Art. 94 Termini per la costruzione dell'opera

L'esecuzione delle opere relative al precedente articolo, dovranno iniziare e terminare nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 95 Tombe di famiglia di pregio artistico storico

Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.

Il Comune, stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

Art. 96 Aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle funerarie.

Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, sono concesse a persona fisica per sé e per i propri familiari o ad enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni, e riguardano:

- a) aree concesse per tombe fuori terra;
- b) aree concesse per tombe fuori terra per:
 - tombe di famiglia
 - cappelle funerarie
 - tombe monumentali.

La concessione, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da seppellire e la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale.

Non si concede una nuova concessione di area a chi già è titolare di una concessione dello stesso tipo in un cimitero comunale, tranne il caso che la prima concessione abbia raggiunto la capienza massima consentita o se per essa sia stata presentata rinuncia.

La concessione non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.

Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il soggetto gestore, può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le tombe di famiglia nei cimiteri di Casciana Terme Lari dovranno essere costruite nel rispetto delle tipologie approvate e facenti parte integrante del progetto per la costruzione approvato dal Comune.

Art. 97 Termini per la costruzione dell'opera

La costruzione dei manufatti per tombe fuori terra nei cimiteri in aree già assegnate alla data di approvazione del presente regolamento, può avvenire solo a seguito del rilascio/presentazione da parte del Comune di idonea autorizzazione prevista dal Piano Regolatore Comunale, a favore del concessionario dell'area o degli aventi titolo.

I lavori di costruzione del manufatto dovranno terminare nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa edilizia.

La costruzione da parte dei privati dei manufatti per tombe fuori terra in aree assegnate successivamente alla approvazione del presente regolamento, può avvenire solo a seguito del rilascio da parte del Comune di idoneo titolo abilitativo. La presentazione di tale istanza, completa di tutta la necessaria documentazione, dovrà essere presentata, a pena di decadenza della concessione dell'area, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari indipendenti dalla volontà del concessionario i termini di ultimazione potranno essere prorogati, nel rispetto della normativa vigente.

La costruzione da parte dei privati dei manufatti per tombe fuori terra in aree assegnate può avvenire per lotti funzionali di almeno 4 loculi. Si intende per lotto funzionale la realizzazione di una tomba, completamente finita e rivestita.

CAPO II – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 98 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, inerenti le sepolture individuali o private, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie i concessionari devono munirsi di apposita autorizzazione edilizia o permesso di costruire.

Conseguentemente al rilascio di idoneo titolo abilitativo dovrà essere richiesta al soggetto gestore l'autorizzazione di accesso al cimitero per poter eseguire i lavori. L'autorizzazione verrà rilasciata solo in favore del titolare della concessione e della ditta/impresa esecutrice qualora quest'ultima sia in possesso di tutti i requisiti di legge per poter effettuare le lavorazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal DLgs 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 99 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

La costruzione di manufatti (tombe) per sepolture private su aree concessionate è subordinata all'ottenimento di idoneo titolo abilitativo rilasciato dal competente ufficio comunale su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e della normativa tecnica di riferimento (circolare N. 24 del 24.06.1993).

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Art. 100 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al soggetto gestore o a terzi.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, da versarsi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 101 Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio cimiteriale del soggetto gestore.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati in discarica autorizzata o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. L'esecutore delle opere all'atto della fine dei lavori, in fase di verifica finale delle opere eseguite, dovrà esibire al Comune copia della documentazione (formulari) attestante il regolare smaltimento dei materiali di rifiuto provenienti dai lavori.

Art. 102 Introduzione e deposito di materiali

Il soggetto gestore, renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali.

L'introduzione del materiale occorrente all'esecuzione delle opere all'interno dell'area cimiteriale, deve essere depositato e lavorato entro l'area assegnata dal responsabile dell'ufficio cimiteri del soggetto gestore. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

Art. 103 Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal Comune; è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

Art. 104 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati i lavori dal 25 ottobre al 5 novembre.

Tutte le imprese operanti a qualunque titolo nei Cimiteri devono sospendere le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 105 Divisione, Subentri

Più concessionari di una tomba di famiglia possono richiedere al soggetto gestore, la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.

Analogamente uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Tali richieste sono recepite e registrate dal soggetto gestore, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del soggetto gestore, i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del soggetto gestore.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del soggetto gestore entro 6 mesi dalla data di decesso.

Art. 106 Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il soggetto gestore, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, i cadaveri, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in

altra sede. Il concessionario ha diritto alla restituzione del 50% della tariffa versata al momento della stipula della concessione solamente nel caso in cui la richiesta venga effettuata entro 1 anno dalla data della concessione.

Art. 107 Rinuncia a concessioni di loculi di durata perpetua

Il Comune, ha facoltà di accettare la rinuncia ai loculi, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da cadaveri, resti o ceneri;

Art. 108 Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune, ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
- b. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 109 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il concessionario di un'area o di una tomba di famiglia può sempre con formale comunicazione scritta rinunciare alla concessione dell'area o del manufatto anche se parzialmente realizzato.

Nessun indennizzo a qualsiasi titolo è dovuto al concessionario o a suoi aventi causa per la rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAP IV – REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 110 Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , e' facoltà del Comune ritornare nella piena disponibilità di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro indicato dal Comune.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il soggetto gestore, se non coincidente con il Comune, d'intesa con quest'ultimo, deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 111 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale risulta priva di interesse da parte dei parenti a seguito di regolare istruttoria e successiva diffida degli uffici preposti;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui [all'art. 97 - termini per la costruzione dell'opera](#) - non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti [dall'art. 88 - sistemazione e manutenzione dei loculi e delle cellette ossario – nicchie cinerarie](#) e [dall'art. 92 - lavori di manutenzione](#) - del presente regolamento;
- f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 112 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il soggetto gestore, dispone, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il Comune può disporre la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 113 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente [art. 80 - durata delle concessioni](#) - ovvero con la soppressione del cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede il soggetto gestore collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 114 Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il soggetto gestore, è tenuto a predisporre e tenere costantemente aggiornato l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 115 Operazioni cimiteriali

I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti, in generale, dal Comune che li subordina alle esigenze del servizio.

I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.

Il soggetto gestore, comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl competente per territorio.

I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.

E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. Il soggetto gestore non risponde dei danni a terzi.

Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le operazioni cimiteriali avvengono a cimitero chiuso.

E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Art. 116 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del responsabile del servizio cimiteri con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 117 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione, ovvero per essa il soggetto gestore, resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le controversie in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenute una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 118 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 119 Responsabilità verso i feretri

I parenti o gli aventi diritto hanno l'obbligo di ottemperare a tutte le operazioni riguardanti un feretro quando gli uffici competenti richiedano agli stessi, in funzione delle scadenze previste agli atti, di fornire istruzioni per le attività da svolgersi a fine concessione (rinnovo, riduzione, etc. etc.)

In presenza di disinteresse all'assunzione di responsabilità gli uffici preposti agiranno con gli strumenti giuridici del caso per il recupero delle spese eventualmente verificatesi.

Art. 120 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali in materia .

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini di legge.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi abrogata ogni altra norma in materia in vigore precedentemente.

Art. 121 Estinzione e trasformazione di concessioni a tempo indeterminato

Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del DPR 803/1975.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il concessionario originario o suo legittimo erede di propria iniziativa o su invito dei servizi cimiteriali, può sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato di cui è titolare.

Il comune emetterà in tal caso una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per 25 anni sostenendone anche le spese derivate dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti.

Analogamente l'amministrazione comunale adotta analoghe iniziative per il recupero della disponibilità di posti all'interno dei cimiteri.

La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.

Art. 122 Informazione ai cittadini

Le informazioni relative al presente Regolamento e i relativi moduli sono divulgate mediante il Sito Internet del Comune.